

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 05/02/2014

Oggetto: Svolgimento di altra attività durante la cassa integrazione
Guadagni – compatibilità e cumulabilità

Circolare numero: 005/2014

In sintesi:

Il lavoratore che intende svolgere un'attività autonoma o subordinata durante la cassa integrazione guadagni deve verificare la compatibilità e la cumulabilità tra CIG e altra attività.

Approfondimento:

In costanza di un rapporto di lavoro è generalmente consentito svolgere altra attività autonoma o di lavoro dipendente, sempre nel rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede a tutela del proprio datore di lavoro.

Anche al lavoratore sospeso dal lavoro e posto in cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, solidarietà, in deroga) è consentito svolgere altra attività autonoma o dipendente, sia essa nuova o preesistente alla messa in cassa integrazione.

Si rammenta che il lavoratore, anche se sospeso, resta titolare di un rapporto di lavoro subordinato e quindi a disposizione del proprio datore di lavoro e, se convocato, è tenuto a riprendere il servizio in qualsiasi momento indipendentemente dalla rotazione programmata; il lavoratore ha anche l'obbligo di comunicare il cambiamento di recapito durante il periodo di sospensione.

Premesso quindi che in linea di principio è ammesso (compatibilità) che il lavoratore posto in cassa integrazione eserciti altra attività di lavoro autonomo (di impresa, professionale, di partecipazione ad un'impresa, come socio accomandante, presso familiari, di lavoro a progetto, di prestazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa – incarichi pubblici elettivi compresi) o presti lavoro subordinato presso altro datore di lavoro, per quanto riguarda il diritto a percepire il trattamento di integrazione salariale (cumulabilità) devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) I compensi percepiti non devono essere di ammontare superiore al trattamento di CIG

Il trattamento di cassa integrazione viene erogato per la differenza, su base mensile, tra l'importo delle integrazioni salariali che sarebbero spettate nel mese se il lavoratore fosse rimasto in CIG e quanto percepito da altro datore di lavoro o dall'attività di lavoro autonomo, per lo stesso mese.

Conseguentemente il trattamento di CIG :

- a) viene sospeso per tutta la durata di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato;
- d) non viene corrisposto in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato presso altro datore di lavoro ma, su richiesta del lavoratore e limitatamente alla durata del periodo di prova è ammessa la sospensione;
- b) viene corrisposto in misura ridotta per un ammontare pari alla differenza tra CIG spettante e quanto percepito per lo svolgimento dell'attività autonoma o dipendente, se inferiore;
- c) viene corrisposto per intero ai lavoratori pensionati (di vecchiaia o anticipata) e ai lavoratori che durante la sospensione svolgono un tirocinio formativo (in tal caso non compete il relativo compenso).

Sino al 31.12.2013 il trattamento di integrazione salariale non veniva sospeso né ridotto se il lavoratore "cassa-integrato" percepiva compensi a mezzo vouchers sino a 3.000,00€ netti annui; tale norma non è (ancora) stata estesa al 2014.

b) Lo svolgimento di altra attività deve essere preventivamente comunicata all'INPS

E' indispensabile ricordare che il lavoratore cassaintegrato ha l'obbligo di comunicare all'INPS e al datore di lavoro lo svolgimento di altra (nuova o preesistente) attività lavorativa (in mancanza di indicazioni per il 2014 la comunicazione va fatta anche per il lavoro accessorio/vouchers) .

La comunicazione deve essere preventiva rispetto all'avvio della nuova attività e la mancata o tardata comunicazione fa decadere il diritto all'intero trattamento di CIG sin dal primo giorno e per l'intero periodo, con l'obbligo di rimborso dei mesi già liquidati.

Si precisa tuttavia che, per quanto riguarda il lavoratore dipendente, il collaboratore con rapporto coord/continuativo e a progetto, l'associato in partecipazione e il tirocinante, la comunicazione preventiva può ritenersi assolta dalla comunicazione che il "nuovo" datore di lavoro è tenuto a fare al Centro per l'impiego entro le ore 24 del giorno precedente all'assunzione.

Viceversa l'obbligo della comunicazione preventiva permane per tutte le altre forme di lavoro autonomo, sia occasionale che professionale, di impresa, rese come socio o partecipante anche in impresa familiare e per gli incarichi pubblici elettivi.

La norma sanzionatoria è oltremodo pesante e prescinde dalla mancanza di dolo poiché equipara la tardata comunicazione alla mancata comunicazione; in questa ipotesi mentre in capo al lavoratore autonomo si determina la decadenza dal diritto alle integrazioni salariali, nel caso in cui il "nuovo" datore di lavoro non effettui tempestivamente la comunicazione preventiva, il lavoratore dipendente, oltre a restituire le integrazioni salariali indebitamente percepite, potrebbe essere chiamato a rispondere di truffa avendo dichiarato (con il mod.SR41) di non prestare altra attività.

Per quanto sopra la comunicazione preventiva all'INPS è un obbligo che rimane sempre in capo al lavoratore ed è opportuno che venga comunque effettuata.

Effetti dello svolgimento di attività lavorativa durante la CIG

Con la comunicazione preventiva di cui è cenno, il lavoratore deve comunicare non solo l'inizio della nuova attività, ma anche il reddito che presume di percepire; ricevuta la comunicazione l'INPS sospende l'erogazione della cassa integrazione. Spetta poi al lavoratore interessato comunicare all'INPS, al termine della Cassa integrazione o a fine anno, l'ammontare dei compensi effettivamente percepiti da altro datore di lavoro o quelli derivanti dall'attività autonoma svolta durante il periodo di Cassa.

Sulla base di tale ulteriore comunicazione, l'INPS provvederà a liquidare il trattamento di cassa integrazione per differenza tra l'ammontare spettante al lavoratore per l'intero periodo di cassa e quanto percepito dalla seconda attività svolta durante la Cassa integrazione.

Come sopra ricordato, la liquidazione viene fatta su base mensile e non già considerando giorno per giorno la differenza tra l'ammontare del trattamento CIG e l'ammontare percepito per le ore lavorate in quel giorno e tale criterio vale anche per il part-time a nulla rilevando il minore orario.

Durante i periodi di sospensione o di riduzione dell'orario nei quali si verifica l'intervento della cassa integrazione vengono accreditati i contributi figurativi; i contributi figurativi sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi che sarebbero stati versati a favore del lavoratore se in quel periodo avesse regolarmente lavorato. Qualora, per lo svolgimento di altra attività lavorativa, dovesse essere riconosciuto un importo ridotto di CIG, verrà proporzionalmente ridotto anche l'accredito dei contributi figurativi; in caso di assenza di pagamento di CIG (nemmeno ridotta) non vengono accreditati i contributi figurativi.

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine